



COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23/01/2024

OGGETTO: IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre, del mese di Gennaio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza Sulpizii Romina, nella qualità di Presidente

Proceduto all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
SULPIZII ROMINA	SI
DI SANTE ANDREA	SI
DEL NIBLETTO GIOVANNI	SI
METTIMANO CLAUDIO	--
PAGNOTTELLA DESOLINA	SI
D'AMBROSIO VALENTINA	SI
DE LUCA RENATO	SI
COLLEVECCHIO GIORDANO	SI
INTELLINI ANDREA	SI
MAIORANI VALERIA	--
POLIANDRI ELEONORA	SI
SAVINI VINCENZO	SI
MARZIANI PATRIZIA	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma4, lettera a, il Segretario Generale DI PATRIZIO MATTEO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Introduce il punto il Consigliere Collevicchio. Espone la delibera, si confermano le aliquote nel dettaglio le voci economiche di Entrata promananti dalla riscossione dell'imposta.

Interviene Savini esprimendo il disappunto sul fatto che le aliquote non siano state ribassate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità

telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*";

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); **RITENUTO**, stante la facoltà dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di provvedere alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine dell'accertamento nell' ambito della Imposta Municipale Propria (IMU), facendo riferimento, come punto di partenza, ai valori approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007 (*Valori minimi per l'anno 2008*);

CONSIDERATO che detti valori minimi di accertamento non hanno subito alcun incremento dall' anno 2008 ad oggi e che i criteri per la determinazione del valore imponibile da applicare ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per le aree edificabili sono rimasti i medesimi già vigenti per l' I.C.I.;

VERIFICATO che nella tabella dei valori minimi manca la valutazione di due tipologie di aree e precisamente la sottozona "**B5 Lottizzazione fatte salve**" e la sottozona **C3 "PEEP Esistente"**;

e che per la valutazione di tali aree tenuto conto della relazione svolta dall'Ufficio Tecnico comunale , può farsi riferimento :

-quanto alla zona "**B5 Lottizzazione fatte salve** alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.

-quanto alla zona "**C3 PEEP Esistente**" alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.

RITENUTO pertanto di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato Atto:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", alcune aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , sono risultate ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3. Per tale ragione su dette aree oggi non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione della "nuova realizzazione di strutture di servizio, incluse quelle per le attività di trasformazione dei prodotti aziendali, e nuovi interventi abitativi destinati all'imprenditore a titolo principale non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola"

- che per le ragioni suindicate si ritiene doveroso ed equo, stabilire che, le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore ai fini dell'I.M.U., equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 4 del 27/04/2023 e successiva modifica Delibera n. 19 del 31.07.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **16.01.2024** n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Risultati della votazione del punto:

Favorevoli:

SULPIZII ROMINA
DI SANTE ANDREA
DEL NIBLETTO GIOVANNI
METTIMANO CLAUDIO
PAGNOTTELLA DESOLINA
D'AMBROSIO VALENTINA
INTELLINI ANDREA

Contrari:

Savini
Poliandri

Astenuti: \\\

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

ANNO 2023

TIPOLOGIA IMMOBILI	TOTALE DELLE ALIQUOTE IMU TASI	Codice Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze - categ. da A/2 ad A/7	esente	-
Abitazione principale (ABIT. DI PREGIO: <i>solo categ. A1, A8, A9</i>) e relative pertinenze	6 per mille	3912
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) SENZA CONTRATTO REGISTRATO	8,6 per mille	3918
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con -contratto registrato – RIDUZ: 50% base imponibile	8,6 per mille	3918

TIPOLOGIA IMMOBILI	TOTALE DELLE ALIQUOTE IMU TASI	Codice Tributo
Residenti all'estero , purchè l'abitazione risulti non locata (se titolari di pensione in regime di convenzione RIDUZ: 50% base imponibile)	8,6 per mille	3918
Abitazioni assegnate da IACP	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati- Immobili Categ. A tranne A/10	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. A/10	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/1	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/2	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/3	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. B – C/4 –C/5	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. C/6 –C/7	11,4 per mille	3918
Altri fabbricati - Immobili Categ. D Industriali –commerciali (tranne D/5 e D/10)—quota STATO : 7,6 per mille --quota COMUNE : 3,8 per mille	11,4 per mille	Stato: 3925 Comune: 3930
Altri fabbricati - Immobili Categ. D/5 –Istit. Di credito –assicurazioni	11,4 per mille	3918
Fabbricati rurali strumentali categ. D/10	1 per mille	3913
Fabbricati rurali strumentali categ. A-C/2-C76-C/7 (<i>con annotazione di ruralità su visura catastale</i>)	1 per mille	3913
Immobili merce	ESENTE	3918
Aree edificabili	11,4 per mille	3916
Terreni agricoli	10 per mille	3914

TIPOLOGIA IMMOBILI	TOTALE DELLE ALIQUOTE IMU TASI	Codice Tributo
Terreni agricoli sopra S.S. 150 <u>da fgl. 1 sino al fgl. 25</u> – Comune di Morro D'Oro – “ Comune PD” -parzialmente delimitato – Circolare n.9/1993-	esente	-
Terreni agricoli posseduti e condotti da CD. IAP ecc..	esente	-

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. Di confermare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di confermare i valori delle aree zona “ B5 Lottizzazioni fatte salve “ e “C3 Peep esistente ” la cui valutazione è sfuggita allo studio dell'Osservatorio Immobiliare secondo i seguenti valori:

-quanto alla zona “B5 Lottizzazione fatte salve alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.

-quanto alla zona “C3 PEEP Esistente” alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.

5. di Stabilire, ad integrazione della tabella Valori Minimi Aree edificabili, per le ragioni di cui in premessa , che le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore , ai fini dell'I.M.U. equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola

6. di avvalersi, per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

7. di stimare in € 523.475,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. **125.378,66** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

8. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Risultati della votazione del punto:

Favorevoli:

SULPIZII ROMINA
DI SANTE ANDREA
DEL NIBLETTO GIOVANNI
METTIMANO CLAUDIO
PAGNOTTELLA DESOLINA
D'AMBROSIO VALENTINA
INTELLINI ANDREA

Contrari:

Savini
Poliandri

Astenuti: \\\

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 1062 DI GIUNTA COMUNALE DEL 30/12/2023

OGGETTO: IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Morro d'Oro, li 30/12/2023.

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Morro D'Oro, li 30/12/2023

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SULPIZII ROMINA

Il Segretario Generale
DI PATRIZIO MATTEO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 31/01/2024
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

È stata comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Morro d'Oro, li 31/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI PATRIZIO MATTEO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 23/01/2024,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Morro D'Oro, li \fqDatiAtti:DataAtto\

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI PATRIZIO MATTEO

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. _____ Pagine.

Morro D'Oro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE